

CONVENZIONE
PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEI LIBRI GENEALOGICI

Anno 2021/2023

TRA

Il **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali** successore ex lege dell'A.S.S.I. ai sensi l'art. 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 in prosieguo per brevità Mi.P.A.A.F. in persona del Dr. Oreste Gerini, Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (PQAI);

E

L'Associazione Italiana Allevatori, con sede in Roma, Via Ventiquattro Maggio, 44/45, ente morale D.P.R.27/10/1950 n.1051, codice fiscale 00938940582 in prosieguo per brevità denominata **A.I.A.**, in persona del Presidente e legale rappresentante Roberto Nocentini

PREMESSO

- che l'art. 23 quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 135 ha soppresso l'A.S.S.I. – Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico che, a sua volta, era subentrata all'U.N.I.R.E., trasferendone le funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- che tra le funzioni dell'A.S.S.I. trasferite al Mi.P.A.A.F. è presente, tra le altre, la promozione dell'incremento e del miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine e la gestione dei libri genealogici;
- che l'articolo 7, 3° comma, del decreto legislativo n. 449/1999, legge istitutiva del soppresso U.N.I.R.E., consente di avvalersi per la gestione dei libri genealogici della collaborazione di specifiche associazioni nazionali di allevatori, dotate di personalità giuridica e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Ministero nel quadro di applicazione della legge n. 30/1991, e successive modifiche ed integrazioni, sulla disciplina della riproduzione animale;
- che il decreto legislativo n. 52/2018, di abrogazione della legge n. 30/1991, ha emanato la "*Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154*";
- che l'A.I.A., ai sensi della normativa sopra richiamata, svolge l'attività di implementazione della Anagrafe equina per gli equidi da allevamento e da reddito;
- che con decreto del Capo Dipartimento n. 1937 del 22 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti al numero 2752 del 24 luglio 2015, è stata approvata la convenzione tra il Ministero e l'A.I.A. per gli anni 2015-2017;
- che con decreto direttoriale n. 49345 del 4 luglio 2018, registrato alla Corte dei Conti al numero 1-762 del 17 settembre 2018, è stata approvata la convenzione tra il Ministero e l'A.I.A. per gli anni 2018-2020;

- che l'A.I.A., nell'ambito del tradizionale e consolidato ruolo di primaria realtà associativa di rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto vigente, si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento ed alla valorizzazione delle specie di interesse zootecnico, ivi compresa quella equina, in modo decentrato ed articolato su tutto il territorio italiano, attraverso una capillare assistenza tecnica ed organizzativa agli allevatori;
- che pertanto il Mi.P.A.A.F. ritiene utile, conveniente e di interesse comune di confermare l'A.I.A., per la cultura allevatoriale, l'esperienza e le risorse tecniche e professionali di cui è portatrice, come proprio interlocutore idoneo a fornire un'attività di servizio strumentale per la gestione dei libri genealogici la cui tenuta è affidata al Ministero;
- che la collaborazione, come già per le precedenti convenzioni, avrà riguardo sia alla attività delle A.R.A. quali strutture periferiche a diretto contatto con l'utenza per l'attività di informazione, raccolta e trasmissione delle diverse richieste avanzate dagli allevatori, sia alla attività di implementazione, verifica e consolidamento della banca dati dei Libri genealogici;
- che viene confermata la struttura della precedente convenzione e gli importi previsti per le singole attività, prevedendo peraltro un aumento del numero di pratiche stimate nel triennio per quanto riguarda la voce *inserimento cavalli e predisposizione stampa passaporti* che passa da n. 1.400 a n. 2.200 pratiche, estendendosi l'attività dal tradizionale settore dei cavalli da sella al settore dei cavalli puro sangue inglese sia nati in Italia che nati all'estero e considerati italiani, e la voce *inserimento eventi anagrafe equina* che passa da n. 2.500 a n. 4.000 pratiche in considerazione dell'estensione della predetta attività anche ai cavalli trottatori e dell'elevato numero di passaggi di proprietà da gestire nei Libri genealogici;
- che viene prevista la nuova attività di collaborazione consistente nella registrazione sui passaporti della modifica dello status degli equidi da DPA a NON DPA;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

Compiti dell'A.I.A.

L'A.I.A. cura il coordinamento degli interventi organizzativi volti a garantire, a livello nazionale, uniformità ai servizi ed alle attività previsti dalla presente convenzione.

L'A.I.A. cura lo svolgimento delle attività e servizi indicati negli articoli successivi avvalendosi delle proprie associate operanti a livello periferico (Associazioni Interregionali e Regionali Allevatori, Federazioni Provinciali Allevatori delle province di Bolzano e Trento), denominate in prosieguo per brevità A.R.A., e delle proprie Società collegate o controllate.

Art.2

Supporto alla certificazione.

1) *Denuncia di nascita puledri per iscrizione al Libro Genealogico*

- a) Le A.R.A. ricevono le denunce di nascita dei puledri delle razze Sella, Anglo arabo e Orientale presentate dagli allevatori della relativa provincia, mediante la apposita modulistica ed allegando la prescritta documentazione secondo le disposizioni del Mi.P.A.A.F.
- b) Le A.R.A., controllata la completezza e la regolarità della documentazione, inviano al Mi.P.A.A.F. le denunce di nascita raccolte. Non dovranno essere inviate le denunce per le quali non sia stata presentata tutta la documentazione richiesta.
- c) L'inoltro al Ministero dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione, ovvero dalla data del suo completamento.

2) Pratiche varie (vendita, decesso, iscrizione tardiva, duplicato, richiesta DNA, destinazione finale, furto ecc)

- a) Le A.R.A., ove sia presente adeguata struttura organizzativa dedicata agli equini, possono raccogliere le comunicazioni relative a pratiche varie (passaggio di proprietà, decesso, iscrizione tardiva, duplicati, DNA, destinazione finale, furto ecc) presentate dagli allevatori o proprietari che intendono usufruire del servizio eventualmente fornito dalle Associazioni.
- b) Le domande dovranno essere presentate mediante i modelli predisposti dal Mi.P.A.A.F. e con allegata la documentazione prescritta. Non dovranno essere accettate le domande per le quali non sia stata presentata tutta la documentazione richiesta
- c) Le A.R.A. provvedono ad inviare al Mi.P.A.A.F. le richieste presentate entro tre giorni dalla loro ricezione.

Art. 3

Implementazione banca dati

L'A.I.A. collabora all'implementazione della banca dati dei Libri genealogici utilizzando le funzionalità del sistema *e-unire*, mediante le attività di seguito indicate.

1) Inserimento cavalli

- a) L'A.I.A. si impegna ad inserire in banca-dati i puledri, le fattrici e gli stalloni ed i relativi proprietari/allevatori oltre che per le tradizionali razze Sella, Anglo Arabo e Orientale, anche per la razza Purosangue inglese; provvede, quindi, alla stampa dei passaporti ed alla archiviazione della documentazione, secondo la regolamentazione e le disposizioni operative emanate dal Mi.P.A.A.F.
- b) Il servizio sopra descritto riguarderà i puledri nuovi nati, le regolarizzazioni degli anni precedenti, i depositi tardivi, i duplicati e tutti i cavalli per i quali si rende necessario l'inserimento in banca dati di specifici eventi, ivi compresi gli stalloni e le fattrici.
- c) il servizio fornito da A.I.A. garantirà anche l'attività relativa alla predisposizione dei passaporti per la spedizione, la protocollazione in uscita delle pratiche, l'archiviazione delle pratiche completate nonché il supporto al personale del Ministero nella gestione dell'archivio cartaceo.

2) Eventi libri genealogici/ana grafe equidi (passaggi di proprietà, decessi, destinazioni finali, furti, dati segnaletici ecc)

- a) L'A.I.A. si impegna ad inserire in banca dati gli eventi relativi ai libri genealogici tenuti dal MiPAAF – PQAI 6 ed alla anagrafe degli equidi (a titolo esemplificativo: passaggi di proprietà, decessi, destinazioni finali, ecc) ed a curarne l'archiviazione.
- b) All'A.I.A. vengono assegnate le pratiche per le quali è stata previamente controllata la regolarità amministrativa della documentazione.
- c) L'A.I.A. provvede, inoltre, all'inserimento delle anagrafiche umane (persone fisiche e giuridiche).
- d) Il servizio fornito da A.I.A. garantirà anche l'attività relativa alla protocollazione in uscita delle pratiche, l'archiviazione delle pratiche completate nonché il supporto al personale del Ministero nella gestione dell'archivio cartaceo

3) *Schede lineari*

L'A.I.A. si impegna ad inserire le schede lineari, contenenti gli indici dei dati biometrici, relativi ai puledri di tre anni partecipanti al Circuito allevatorio.

Art. 4

Modifica status equide a NON DPA

L'AIA si impegna a collaborare con il MiPAAF nella modifica dello status dell'equide da DPA (destinato alla produzione alimentare per il consumo umano) a NON DPA (non destinato alla produzione alimentare per il consumo umano).

I proprietari potranno pertanto rivolgersi alla struttura periferica dell'AIA consegnando:

- l'apposito modello MiPAAF compilato in ogni sua parte e sottoscritto
- la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
- la quietanza del pagamento di €. 34,00 effettuato tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN **IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00** con indicazione della causale e del nome del cavallo
- l'originale del passaporto.

Il personale addetto dell'ARA dovrà controllare la completezza della documentazione e dovrà verificare che il modello sia compilato dal proprietario risultante dalla apposita pagina del passaporto esibito, fermo restando che la materiale consegna della documentazione potrà essere effettuata anche da persona incaricata dal proprietario.

Dovrà, quindi, essere compilato sul passaporto l'apposito spazio dedicato a NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO con l'indicazione della data (1° campo), del cognome e nome del proprietario (2° campo), e con l'apposizione del timbro (3° campo).

Dovrà, infine, scansionare tutta la documentazione e la pagina del passaporto timbrata ed inviarla, ENTRO 24 ORE, al MiPAAF all'indirizzo pec: aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it , ovvero, in mancanza di pec, all'indirizzo e-mail pqai6@politicheagricole.it

Resta ferma la facoltà per i proprietari di inviare direttamente al Ministero il passaporto con la richiesta di modifica a NON DPA versando l'importo di €. 16,00.

Art. 5

Accesso alla procedura e-unire ed agli archivi

Per lo svolgimento delle attività descritte al precedente art. 3 il Mi.P.A.A.F. si impegna a fornire agli incaricati dell'A.I.A. l'accesso alla procedura *e-unire*, le pratiche complete di ogni dato per il corretto inserimento dell'equide nella procedura citata, l'accesso agli archivi cartacei per eventuali attività di verifica e controllo dei dati e archiviazione pratiche.

Per la migliore esecuzione di quanto indicato, l'attività sarà realizzata presso gli uffici del Ministero ovvero, secondo le specifiche esigenze organizzative, presso locali dell'A.I.A.

Art. 6

Materiale informativo

Nel quadro della collaborazione stabilita nella presente convenzione, il Mi.P.A.A.F. si impegna ad inviare regolarmente all'A.I.A. ed alle A.R.A. le proprie circolari informative e divulgative relative all'attività ed ai programmi allevatoriali.

Il Mi.P.A.A.F. trasmetterà quanto sopra indicato a mezzo di posta elettronica all'A.I.A., che provvederà, a sua volta, all'inoltro della documentazione alle singole A.R.A.

L'A.I.A. e le A.R.A. si impegnano ad assicurarne la massima diffusione agli allevatori.

Art. 7

Incaricati A.I.A.

L'A.I.A. assicura la presenza di un incaricato presso ciascuna Associazione, per la corretta esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione.

L'A.I.A. assicura altresì, presso la propria struttura, la presenza di un incaricato con funzioni di coordinamento delle singole A.R.A. e di collegamento con il Mi.P.A.A.F. per tutte le questioni operative

Art. 8

Costo dei servizi

A fronte dei servizi forniti, il Mi.P.A.A.F. si impegna a riconoscere all' A.I.A. su base annuale per il triennio 2021 – 2023, i seguenti importi:

- a) denunce di nascita (adempimenti per iscrizione L.G.): € 42,00/certificato
- b) modifica status equide a NON DPA: € 18,00 per ciascun passaporto modificato a NON DPA
- c) inserimento e predisposizione stampa passaporto: € 42,00 a cavallo inserito
- d) inserimento evento libri genealogici/anagrafe equina (passaggio di proprietà, decesso, destinazione finale, furto, dati segnaletici, ecc) ed archiviazione: € 18,00 per evento
- e) inserimento schede lineari: € 8,00 per ciascuna scheda inserita
- f) quota coordinamento A.I.A.: 10% sul totale rendicontato

I suddetti importi sono riferiti ai servizi svolti sulla base della previsione dei seguenti volumi di attività:

Servizi	2021	2022	2023
a) <i>denunce nascita</i>	1.300	1.300	1.300
b) <i>Modifica status equide a NON DPA</i>	400	400	400
c) <i>inserimento cavalli e predisposizione stampa passaporti</i>	2.200	2.200	2.200
d) <i>inserimento eventi Libri genealogici/anagrafe equina</i>	4.000	4.000	4.000
e) <i>Inserimento schede lineari puledri tre anni</i>	500	500	500

Tutti gli importi si intendono al netto dell' I.V.A.

Il numero di pratiche per ciascuna attività è stimato e, pertanto, all' A.I.A. verranno riconosciute soltanto le pratiche effettivamente eseguite.

L' A.I.A. provvederà a fatturare periodicamente al Mi.P.A.A.F., secondo le proprie esigenze operative e le modalità di svolgimento dell'incarico, i servizi resi.

Le fatture verranno pagate dal Mi.P.A.A.F., previa verifica delle attività svolte.

L' A.I.A., entro 90 gg. dalla chiusura delle attività di cui agli articoli 2 e 4, predisporre per ciascun anno e trasmette al Mi.P.A.A.F., il riepilogo dei dati nazionali e provinciali riferito ad ogni singola attività svolta. Il Mi.P.A.A.F. entro 60 gg. dal ricevimento e previa verifica dell'attività svolta, eroga il saldo risultante dalla rendicontazione stessa.

Art. 9

Utilizzo di eventuali economie

Il numero di pratiche indicate nel precedente articolo 7 sono stimate. Pertanto, ove nelle singole voci a), b), c) e d) non si raggiungesse il numero di eventi previsti, i risparmi realizzati possono essere utilizzati per le altre attività, fermo restando l'importo massimo previsto.

Art. 10

Modalità operative

Per l'esecuzione delle attività l' A.I.A. dovrà far riferimento, oltre che alle disposizioni della presente convenzione, alla annuale circolare contenente gli adempimenti allevatoriali, alle altre circolari ed alla modulistica emanate dal Mi.P.A.A.F., pubblicate sul sito istituzionale.

Art. 11

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata triennale per gli anni 2021-2023.

I contenuti della presente convenzione potranno subire modificazioni e/o integrazioni, previo accordo scritto tra le parti firmatarie.

Art. 12

Facoltà di recesso

Il Mi.P.A.A.F. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione per ciò che riguarda i servizi da prestare da parte delle A.R.A./A.P.A. indicate nell'art. 2, punto 1), nel caso che l'evoluzione del sistema informativo, con particolare riferimento alle denunce di nascita, non ne consentisse, o rendesse, comunque inutile, l'esecuzione con le modalità previste dalla presente convenzione.

Il Mi.P.A.A.F. si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione nel caso di modifica normativa in materia di tenuta dei libri genealogici.

In tale eventualità è comunque assicurata all'AIA il rimborso degli importi indicati all'Art. 7 per le attività svolte sino alla data di effettiva conclusione dell'attività.

Art. 13

Controlli antimafia

La presente convenzione è sottoposta a condizione risolutiva espressa nel caso di informazioni positive in esito ai controlli antimafia di cui al D. lgs. n. 159/2011.

Art. 14

Tracciabilità flussi finanziari

L'A.I.A. assume tutti gli obblighi per ciò che riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e per ciò che riguarda il Documento unico di regolarità contributiva.

Art. 15

Spese di registrazione

Le eventuali spese di registrazione del presente atto sono a carico del Mi.P.A.A.F. e dell'A.I.A. in parti uguali

Art.16

Foro competente

Foro competente è quello di Roma.

Art. 17

Riservatezza e tutela dei dati

Le Parti si impegnano a rispettare la normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le parti dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto, e attribuiscono alla sottoscrizione del contratto stesso il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Art. 18

Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento (UE) 2016/679, l'A.I.A., con la sottoscrizione della presente convenzione, assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico.

In tale veste si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, che saranno dalla stessa nominati incaricati del trattamento, ai sensi delle normative sopra citate, la massima segretezza e la riservatezza sulle informazioni personali di cui verrà a conoscenza durante le prestazioni oggetto della convenzione, come pure dei dati elaborati in ordine a tali informazioni, con espresso divieto di divulgazione e/o comunicazione a terzi, sia nell'interesse del Mi.P.A.A.F. che degli interessati.

A tal fine l'A.I.A. si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, di cui agli articoli 3 e seguenti del citato decreto 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

L'A.I.A. dovrà altresì corrispondere ad eventuali specifiche indicazioni sul trattamento di tali dati forniti dal Mi.P.A.A.F., il quale potrà, in qualunque momento, chiedere specifiche informazioni ed effettuare ispezioni per la verifica della rispondenza alle finalità consentite.

Qualora si verifichi una violazione di tali obblighi, il Mi.P.A.A.F. rimarrà estraneo a qualunque contenzioso intentato a suo danno da terzi, con espressa manleva in proposito dell'A.I.A., ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni.

L'A.I.A. si impegna, inoltre, a non utilizzare le informazioni ed i dati raccolti per conto del Mi.P.A.A.F. nell'ambito di attività diverse da quelle oggetto del presente incarico.

La violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati può essere causa di risoluzione della convenzione.

Art. 19

Efficacia

L'efficacia della convenzione è subordinata all'approvazione da parte del Capo Dipartimento ed alla registrazione da parte della Corte dei Conti e dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

Roma, data del protocollo

Per l'A.I.A.
Roberto Nocentini

Per il Mi.P.A.A.F.
Oreste Gerini

Firmato digitalmente ai sensi del CAD